



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI



Federazione Italiana Nuoto

F.I.N.A.
L.E.N.
I.L.S.E.
I.L.S.

Segreteria Generale

Giustizia Federale

Prot. AP/mle

Roma, 5/6/2026

Al Tecnico

Nunzia Cinzia Ragusa

c/o Avv. Elisa Brigandì

mail pec: elisa.brigandi@ordineavvgenova.it

e, per conoscenza,

Giudice Sportivo Regionale Liguria

Società Rapallo Nuoto

Settori interessati FIN

OGGETTO: motivazione decisione Corte Federale Appello n. 9/2026 – Ricorso Nunzia Cinzia Ragusa (prot. 1001/2026)

Con la presente si invia in allegato la motivazione della decisione in oggetto adottata in data 10/4/2026 in riferimento al ricorso in oggetto .

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Antonello Panza

All.to descritto

HERBALIFE
NUTRITION

UnipolSai
ASSICURAZIONI

arena®



CORTE FEDERALE DI APPELLO

DECISIONE N. 9/2026

Ricorso: CINZIA NUNZIA RAGUSA (Prot. 1001/2026) avverso decisione GSR Liguria n. 45 del 18.3.2026

La Corte Federale di Appello composta da:

Avv. Piersalvatore Maruccio	Presidente
Avv. Massimo Bevere	Componente
Avv. Daniela De Tommaso	Componente
Segreteria	M. Luisa Eudizi

riunitasi in data 10/4/2026; per l'esame del ricorso presentato dalla Signora CINZIA NUNZIA RAGUSA (Prot. 1001/2026) avverso decisione GSR Liguria n. 45 del 18.3.2026 relativa all'incontro di PN/Ragazzi Rapallo Nuoto vs RN Camogli del 15 marzo, rileva.

La corposa memoria difensiva ha meritato l'attenta analisi della vicenda nel suo sviluppo, soprattutto in punto di fatto. In ciò vengono assorbite le questioni di diritto e interpretative sottoposte alla attenzione del Giudicante.

Il comportamento processuale della Sig.ra Ragusa è stato necessariamente meritevole di ogni corretta valutazione anche in ragione della incontestabilità dell'avvenuto episodio. L'appellante, infatti, non contesta la effettività dell'accaduto ma muove specifiche critiche alla interpretazione dello stesso con riferimento alla irrogata sanzione. La Corte ha ritenuto di sentire i testi che, presenti in alcune fasi della vicenda, potevano arrecare ulteriori e più approfondite valutazioni sul fatto, sul suo reale accadimento, sulle modalità di svolgimento, sul comportamento, *latu senso*, degli interessati. Va detto, e non può sfuggire alla attenzione di alcuno, del valore certificativo del verbale di partita. L'arbitro è l'inevitabile punto di riferimento di quanto rileva all'interno dei contenuti di un atto che si pregia della sua sottoscrizione. Nel caso specifico lo stesso trascrive un fatto incontestabilmente verificatosi in ragione di proprie percezioni e interpretazioni. Fotografa con l'occhio della propria sensibilità un accaduto. La Sig.ra Ragusa, infatti, non contesta il fatto, ma le modalità di svolgimento dello stesso, ponendosi in alternativa alla interpretazione dell'arbitro. Ritiene, la ricorrente, per sua specifica ammissione, di essere stata provocata, volendo dare a tale termine la stessa Corte, il senso comune della sua significazione. E, nelle carte, lo scambio di parole (il teste Fiore dice "opinioni") si è realmente verificato.

Un dato incontrovertibile è dato dalla prosecuzione delle rimostranze, così come realizzatesi, anche nello spogliatoio laddove, alla valutazione negativa dell'operato tecnico dell'arbitro, è seguita una indebita escalation, e si è scesi sul personale, con un "porco" di troppo, accompagnato e frutto di un comportamento certamente fuori regola e fuori luogo. Sia chiaro: bussare, spingere, sbattere porte, privacy o meno, la Sig.ra Ragusa comunque non sarebbe dovuta entrare ma avrebbe dovuto osservare tempi e tecnica operativa raccomandate dai regolamenti. La Corte, in ogni caso, ha tenuto conto del comportamento ammissivo del fatto da parte della ricorrente, oggi allenatrice di ragazzi e nel suo recente passato esempio di sportività e di riferimento per chiunque attenda alla pratica di una disciplina sportiva come la pallanuoto, fatta di grande dedizione ed abnegazione. Un errore tecnico, come tanti ne ha visti nella sua lunga e medaglista carriera, avrebbe comunque dovuto indurre la stessa ad un diverso atteggiamento e senza penetrare se, come e quando, parole e gesti siano state lanciate con foga e determinazione, o in punta di coltello, proprio per il ruolo diverso di allenatrice oggi rivestito rispetto all'agonistica interpretazione che può riguardare l'atleta nella fase agonistica, avrebbe dovuto consigliare un più attenuato approccio a quella che doveva essere una rimostranza legittima. La Sig.ra Ristori, teste qualificata per ruolo e funzione rivestita, infatti, fotografa una situazione diversa ed oggettivamente ravvisabile all'interno della refertazione arbitrale, in linea con la valutazione del GSR emessa con esplicito riferimento ai dati allo stesso pervenuti ed approfonditi dalla disamina dei due altri ufficiali di gara, l'una presente (Ristori), l'altro solo parzialmente (Rondoni), in qualche modo comunque terzi rispetto al fatto per il quale la Corte è stata chiamata ad intervenire.

Atteso quanto sopra, valutando la positività dell'atteggiamento processuale tenuto dalla Ricorrente, anche con riferimento ai suoi trascorsi sportivi, all'assenza di precedenti, la Corte.

DELIBERA

di accogliere il ricorso nella parte di riguardo ed avanzata dalla interessata, considerando la sanzione opportunamente ridotta al 17 aprile 2026 compreso; si dispone la restituzione della tassa versata.

Si notifichi agli interessati.

F.to

Avv. Piersalvatore Maruccio

Presidente



Avv. Massimo Bevere

Componente



Avv. Daniela De Tommaso

Componente

